



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 19 Del 20-07-2020

**Oggetto:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di luglio, alle ore 21:00, in videoconferenza, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

**Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:**

LUCIANI ING. DOMENICO	P	BERNASCONI ANDREA	P
CICCIOLI MASSIMO	P	ILLUMINATI MANOLA	P
VISSANI ENRICO	P	ZAFRANI DANIELA	P
MASTROCOLA SIMONE	P	STAFFOLANI GIANDOMENICO	A
CORSETTI MARCO	P	SANTINELLI MATTEO	P
MATTEUCCI MATTEO	P		

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Assistono alla seduta quali Assessori esterni i Sigg.

MIGLIOZZI MARCELLA	P
--------------------	---

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DE ANGELIS STEFANO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco LUCIANI ING. DOMENICO in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori Sigg.:  
CORSETTI MARCO  
BERNASCONI ANDREA  
ZAFRANI DANIELA

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Prot. n. 4686**

**Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 01/04/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU confermate con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 23/12/2019 per l'anno 2020:

<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Aliquota</i>
1	Abitazione Principale e relative pertinenze <b>solo categorie: A/01, A/08 e A/09</b> . A tali fabbricati si applica una detrazione di € 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.	<b>0,35 %</b>
2	Abitazione Principale e relative pertinenze diversa dalle categorie del punto precedente.	<b>ESENTE</b>
3	Altri fabbricati ad uso abitativo diversi dai punti 1 e 2.	<b>1,00 %</b>
4	Fabbricato strumentale all'attività agricola	<b>ESENTE</b>
5	Fabbricati strumentali allo svolgimento di attività produttive, artigianali, commerciali e professionali, regolarmente dichiarati come tali ai fini IMU	<b>0,83%</b>
6	Altri fabbricati in genere diversi dai punti precedenti	<b>1,00 %</b>
7	Aree edificabili	<b>1,00 %</b>
8	Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti regolarmente iscritti alla previdenza agricola	<b>ESENTE</b>
9	Terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti regolarmente iscritti alla previdenza agricola di cui al punto precedente	<b>1,00%</b>

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 04/01/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI,

<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Aliquota</i>
1	Abitazione Principale e relative pertinenze <b>solo categorie: A/01, A/08 e A/09</b> . A tali fabbricati si applica una <b>detrazione di € 100,00</b> sino a concorrenza dell'ammontare della tassa.	<b>0,25 %</b>
2	Fabbricati strumentali allo svolgimento di attività produttive, artigianali, commerciali e professionali, regolarmente dichiarati come tali ai fini IMU.	<b>0,17%</b>
3	Altri fabbricati diversi dal punto 1, terreni agricoli ed edificabili	<b>0,00 %</b>

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetto non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Ritenuto** di non dover aumentare l'imposizione fiscale relativa all'IMU e TASI rispetto a quanto deliberato per l'annualità 2019;

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote,

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

#### PROPONE DI DELIBERARE

1-approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020 in considerazione dell'abolizione del tributo TASI, evidenziando che le stesse corrispondono alla somma delle aliquote dei due tributi che dunque l'imposizione complessiva risulta invariata rispetto all'anno 2019:

<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Aliquota</i>
1	Abitazione Principale e relative pertinenze <b>solo categorie: A/01, A/08 e A/09.</b> A tali fabbricati si applica una detrazione di € 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.	<b>0.60 %</b>
2	Abitazione Principale e relative pertinenze diversa dalle categorie del punto precedente.	<b>ESENTE</b>
3	Altri fabbricati ad uso abitativo diversi dai punti 1 e 2.	<b>1,00 %</b>
4	Fabbricato strumentale all'attività agricola	<b>ESENTE</b>
5	Fabbricati strumentali allo svolgimento di attività produttive, artigianali, commerciali e professionali, regolarmente dichiarati come tali ai fini IMU	<b>1,00%</b>
6	Altri fabbricati in genere diversi dai punti precedenti	<b>1,00 %</b>
7	Aree edificabili	<b>1,00 %</b>
8	Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti regolarmente iscritti alla previdenza agricola	<b>ESENTE</b>
9	Terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti regolarmente iscritti alla previdenza agricola di cui al punto precedente	<b>1,00%</b>

2 -Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/2000, al fine di consentire una tempestiva pubblicizzazione delle decisioni assunte;

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Illustra il punto all'ordine del giorno il Sindaco.

Santinelli auspicava una diminuzione data la crisi economica/ covid

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale.

CON VOTI favorevoli n. 7 contrari n. 3 ( Illuminati-Santinelli-Bernasconi) resi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

1-approvare le sequentialiquote IMU per l'anno 2020 in considerazione dell'abolizione

del tributo TASI, evidenziando che le stesse corrispondono alla somma delle aliquote dei due tributi che dunque l'imposizione complessiva risulta invariata rispetto all'anno 2019:

<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Aliquota</i>
1	Abitazione Principale e relative pertinenze <b>solo categorie: A/01, A/08 e A/09</b> . A tali fabbricati si applica una detrazione di € 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.	<b>0,60 %</b>
2	Abitazione Principale e relative pertinenze diversa dalle categorie del punto precedente.	<b>ESENTE</b>
3	Altri fabbricati ad uso abitativo diversi dai punti 1 e 2.	<b>1,00 %</b>
4	Fabbricato strumentale all'attività agricola	<b>ESENTE</b>
5	Fabbricati strumentali allo svolgimento di attività produttive, artigianali, commerciali e professionali, regolarmente dichiarati come tali ai fini IMU	<b>1,00%</b>
6	Altri fabbricati in genere diversi dai punti precedenti	<b>1,00 %</b>
7	Aree edificabili	<b>1,00 %</b>
8	Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti regolarmente iscritti alla previdenza agricola	<b>ESENTE</b>
9	Terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti regolarmente iscritti alla previdenza agricola di cui al punto precedente	<b>1,00%</b>

Ed inoltre, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 7, contrari. n. 3 (Illuminati-Santinelli-Bernasconi) resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>^</sup> del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sull'ordinamento degli EE.LL.

ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

**Parere:** Esito: Favorevole Data : 08-07-2020

Regolarita' TECNICA

Il Responsabile del Servizio  
DE ANGELIS STEFANO

ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

attestazione di copertura finanziaria;

in quanto il presente provvedimento produce "effetti indiretti" sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

**Parere:** Esito: Favorevole Data : 08-07-2020

Regolarita'  
CONTABILE

Il Responsabile del Servizio  
DE ANGELIS STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

IL SINDACO  
LUCIANI ING. DOMENICO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DE ANGELIS STEFANO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/08/2020 senza reclami;
- e' divenuta esecutiva il giorno: 20/07/2020
- perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.lgs 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2) perche' non soggetta al controllo preventivo;

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
DE ANGELIS STEFANO